



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 4

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA – ANNO 2015**

Il giorno venti Marzo duemilaquindici alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

All'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
VALSECCHI CESARE	X	
TAVOLA MASSIMO	X	
DE' FLUMERI WILNA	X	
ROTA ELEONORA	X	
GAMBIRASIO MARIA TERESA	X	
VALSECCHI LUCA GIOVANNI		X
COLA PAOLO	X	
MAINETTI VALENTINO	X	
MAZZOLENI SONIA	X	

Componente	Presente	Assente
MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI	X	
DIA BOUBOU		X
PAPINI VERONICA	X	
GHEZZI MARCO	X	
BALOSSI CELESTINA	X	
VALSECCHI CRISTINA	X	
GANDOLFI DARIO	X	
VALSECCHI ALDO	X	
TOTALE	15	2

- **Consiglieri entrati in aula dopo l'appello: Dia Boubou, Valsecchi Luca Giovanni**
- **Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==**
- **Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17**

Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D’IMPOSTA – ANNO 2015**

<i>Ufficio Proponente</i>	Settore Servizi Economico Finanziari
<i>Responsabile del procedimento</i>	Responsabile Servizio Tributi
<i>Relatore</i>	Assessore al Bilancio

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina, in data 26.02.2015;

“Visti:

- l’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo a decorrere dall’anno 2012 dell’Imposta Municipale Propria in tutti i comuni del territorio nazionale, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, in quanto compatibili, nonché le disposizioni contenute nei successivi commi del citato articolo 13;
- le disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’articolo 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 richiamati dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
- l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), come modificato dall’art. 1, comma 729, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, significative novità alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), stabilendo in particolare:
 - alla lettera a), la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - alla lettera f), modificata dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, la riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- l’articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 che istituisce la IUC (Imposta Unica Comunale) e lascia salva al comma 703, per la componente di natura patrimoniale, la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, rendendola definitiva;
- l’articolo 1, commi da 707 a 721, della Legge n. 147/2013 che hanno stabilito con decorrenza 01 gennaio 2014 l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché l’esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

Considerato che l’articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l’Imposta Municipale Propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili;
- la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della Legge 662/96, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato che il suindicato art. 13, comma 9-bis, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Viste le aliquote determinate dal D.L. n. 201/2011 articolo 13, commi da 6 a 8, nella misura dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 0,76 per cento quale aliquota di base, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione sino allo 0,1 per cento;

Visto il comma 10 del suindicato D.L. ove stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad euro 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

Visto l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 679, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che impone il rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Dato atto che:

- a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dal Decreto Legge n. 4/2015, a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta IMU si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); ciò premesso, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, sono esenti dall'imposta IMU nel Comune di Calolziocorte in quanto rientrante tra i comuni totalmente montani individuati dal suindicato elenco ISTAT;
- a norma dell'articolo 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 l'imposta non è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di IMU è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04 aprile 2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno imposta 2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2015, di proposta della variazione delle aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2015;

Considerato che le risorse assegnate a questo Ente subiscono nell'anno 2015 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti dall'art. 47, comma 8, D.L. 66/2014, che prevede un taglio di 187,8 milioni, e dall'art. 1 comma 435 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che prevede un taglio di 1.200 milioni, e che pertanto si rende necessario, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per assicurare gli equilibri di bilancio, determinare le seguenti aliquote del tributo, contenute nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio 2015:

- 1,06% aliquota di base per quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
- 0,81% per i fabbricati di categoria catastale C/1, posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la "messa in esercizio" e a quella di "distribuzione";
- 0,81% per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
- 0,60% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

Al fine di usufruire della riduzione di aliquota allo 0,81% i soggetti passivi d'imposta, in sede di prima applicazione, devono presentare la dichiarazione IMU entro il termine di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 ed allegare la documentazione indispensabile per verificare le condizioni richieste (contratto di locazione o di affitto d'azienda, debitamente registrati, e dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.);

Dato atto che le aliquote sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228;

Visto che:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all'art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine previsto dall'art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2015;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma-13 bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3

dell'articolo 9 del D.LGS. 23/2011 è eseguito sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visto la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze – prot. n. 24674 dell'11 novembre 2013 che ribadisce che la trasmissione degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 che stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale (IUC);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e del 1° comma, lett. b), dell'art. 239 entrambi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti nonché il parere favorevole dell'organo di revisione, qui allegati.

DELIBERA

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Calolziocorte, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2015, ai sensi dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011:

- 1,06% aliquota di base per quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
- 0,81% per i fabbricati di categoria catastale C/1, posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la "messa in esercizio" e a quella di "distribuzione";
- 0,81% per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
- 0,60% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- detrazione euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Al fine di usufruire della riduzione di aliquota allo 0,81% i soggetti passivi d'imposta, in sede di prima applicazione, devono presentare la dichiarazione IMU entro il termine di cui all'art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011 ed allegare la documentazione indispensabile per verificare le condizioni richieste

(contratto di locazione o di affitto d'azienda, debitamente registrati, e dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.);

2. di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76%, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228/2012;

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

4. di dare atto che le aliquote sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228;

5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.”

– omissis – discussione: a termini dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il verbale integrale, con l'illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta.

Quindi, messo in votazione l'emendamento **n. 5** proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (**All. A**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) n. 2 astenuti (consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, **respinge** l'emendamento n. 5 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.

Quindi, messo in votazione l'emendamento **n. 6** proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (**All. A**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 5voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI

VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, **respinge** l'emendamento n. 6 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.

Quindi, messo in votazione l'emendamento n. 7 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (**All. A**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) n. 2 astenuti (consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, **respinge** l'emendamento n. 7 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.

Quindi, messo in votazione l'emendamento n. 8 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (**All. A**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) n. 2 astenuti (consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, **respinge** l'emendamento n. 8 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord

Quindi, messo in votazione l'emendamento proposto dal sig. Sindaco (**All. B**)

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 17 voti favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, **approva** l'emendamento proposto dal sig. Sindaco

Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione come emendata:

“1. di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Calolziocorte, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2015, ai sensi dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011:

- 1,06% aliquota di base per quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
- 0,81% per i fabbricati di categoria catastale C/1, posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni

strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Sono esclusi dall'agevolazione **dall'applicazione della presente aliquota** gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la "messa in esercizio" e a quella di "distribuzione";

- 0,81% per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
- 0,60% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- detrazione euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Al fine di usufruire della riduzione di aliquota allo 0,81% i soggetti passivi d'imposta, in sede di prima applicazione, devono presentare la dichiarazione IMU entro il termine di cui all'art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011 ed allegare la documentazione indispensabile per verificare le condizioni richieste (contratto di locazione o di affitto d'azienda, debitamente registrati, e dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.);

2. di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76%, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228/2012;

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

4. di dare atto che le aliquote sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228;

5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni."

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e n. 5 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSO CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, **approva** la sopra riportata proposta di deliberazione come emendata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e n. 5 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. CESARE VALSECCHI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
F.to DOTT. SERGIO BONFANTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. STEFANO SERGIO